



COMUNE DI SINOPOLI

Prov. di Reggio Calabria

89020 - Piazza V. Capua Tel. 0966 -961140/961489 Fax 0966-965665

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU
AREE PUBBLICHE CON POSTEGGIO

Indice del Regolamento

Art. 1 - Riferimenti normativi e definizioni generali

Art. 2 - Localizzazione e caratteristiche dei posteggi

Art. 3 - Modalità e criteri di assegnazione dei posteggi

Art. 4 - Modalità di esercizio dell'attività

Art. 5 - Tariffe per l'occupazione di suolo pubblico

Art. 6 - Decadenza posteggio

Art. 7 - Revoca e sospensione dell'autorizzazione

Art. 8 - Entrata in vigore

Art. 1

Riferimenti normativi e definizioni generali

1. Il Comune adotta il presente Regolamento in sintonia con quanto disposto dall'art. 28 - commi 15 e 16 del Decreto Legislativo n. 114 del 31.03.1998 e ss.mm.ii e nel rispetto dei principi delle norme contenute negli indirizzi e criteri regionali.
2. Il presente Regolamento infatti fa riferimento alla normativa nazionale e regionale contenuta nelle seguenti fonti normative:
 - Decreto Legislativo n. 114 del 31.03.1998 e ss.mm.ii.
 - Legge Regione Calabria n. 18 del 11.06.1999
 - Decreto Legislativo n. 59 del 26 marzo 2010
 - Delibera di Giunta Regionale n. 867 del 29 dicembre 2010
 - Decreto Legislativo n. 228 del 18 maggio 2001
 - Legge sulla somministrazione di alimenti e bevande n. 287 del 25.08.1991
 - Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285 e ss.mm.ii.
3. Ai fini del presente Regolamento, in ossequio alla normativa generale prevista dal D. Lgs. n. 114 del 31.03.1998, vengono indicate le seguenti definizioni:
 - Per commercio su aree pubbliche, si intende l'esercizio dell'attività consistente nell'attività di vendita al dettaglio di merci, nonché la somministrazione di alimenti e bevande, svolta sia a mezzo di posteggi, preventivamente assegnati agli operatori commerciali previa richiesta, nonché il commercio itinerante su aree pubbliche o private delle quali il Comune ha la disponibilità, sia attrezzate che non attrezzate, coperte o non coperte;
 - Per aree pubbliche, si intendono le strade, le piazze comprese quelle di proprietà private gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
 - Il posteggio è quella parte di area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
 - Per operatore commerciale su aree pubbliche, si intende il commerciante munito dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l'esercizio del commercio, al quale venga assegnato un posteggio in seguito a richiesta dello stesso, ovvero l'operatore commerciale su aree pubbliche, esercitante in forma itinerante, in qualsiasi area pubblica o privata

che il Comune abbia in disponibilità.

Art. 2

Localizzazione e caratteristiche dei posteggi

1. Nel territorio del Comune di Sinopoli sono istituiti n. 5 posteggi in concessione decennale e n. 1 posteggi stagionali (dal 15 aprile al 15 ottobre).
2. I posteggi (in concessione decennale) sono ubicati nelle seguenti zone del territorio comunale:
 - n. 1 in piazza Vittorio Emanuele/piazza Matteotti;
 - n. 1 all'interno dell'area sportiva sita in c/da Carbonello - Sinopoli inferiore;
 - n. 1 all'interno dell'area sportiva-ricreativa sita in c/da Santa Maria;
 - n. 2 nell'area antistante il Cimitero comunale;I posteggi stagionali sono ubicati nelle seguenti zone:
 - n. 1 nell'area adiacente alla Chiesa di San Giovanni di Dio.
3. La struttura di vendita destinata al posteggio dovrà avere le caratteristiche, le dimensioni e la tipologia costruttiva indicate nel Disciplinare Tecnico allegato al Bando di cui all'art. 3 del presente regolamento.
4. I posteggi sopra individuati sono destinati alla vendita di prodotti della tipologia si seguito indicata:

2

POSTEGGIO	TIPOLOGIA DEI PRODOTTI
Piazza Vittorio Emanuele/piazza Matteotti	Edicola
c/da Carbonello di Sinopoli inferiore - area sportiva	Somministrazione di bevande (non alcoliche) ed alimenti
c/da Santa Maria area sportivo-ricreativa	Somministrazione di bevande (non alcoliche) ed alimenti
Cimitero Comunale	Piante e fiori
Cimitero Comunale	Piante e fiori
POSTEGGIO STAGIONALE	TIPOLOGIA DI PRODOTTI
Area adiacente Chiesa San Giovanni di Dio	Somministrazione di alimenti e bevande

Art. 3

Modalità e criteri di assegnazione dei posteggi

1. Il Comune provvederà alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale ed all'albo pretorio on line di un apposito avviso pubblico che darà evidenza al numero ed alla tipologia dei posteggi, alla loro ampiezza ed ubicazione, al settore merceologico a cui sono destinati ed alle caratteristiche tecnico-costruttive da rispettare. Saranno anche indicati i criteri di priorità per la formazione della graduatoria di assegnazione e le modalità di presentazione delle domande.
2. Il Comune, nella predisposizione del bando, allo scopo di determinare la graduatoria, dovrà rispettare i seguenti criteri:
 - si potrà concorrere presentando una sola domanda per un determinato posteggio essendo preclusa la titolarità di più posteggi in capo al medesimo operatore;
 - dovrà essere valorizzata l'esperienza nello svolgimento del commercio su aree pubbliche avendo riguardo alla anzianità di iscrizione al registro delle imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche ed allo svolgimento di tale attività in fiere e mercati nell'ultimo quinquennio;
 - potrà essere oggetto di valutazione anche l'ordine di ricevimento delle istanze di partecipazione.
3. Il richiedente dovrà essere in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dall'art. 71 comma 7 e 85 comma 5 lett. b) del D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e dall'art. 5 del D. Lgs. 114/98 e sanitari previsti dalla normativa vigente in relazione al tipo di attività svolta.
4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di che trattasi è in ogni caso soggetta alla regolarità contributiva.
5. La graduatoria definitiva, approvata con provvedimento dell'organo comunale competente, deve essere pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per almeno 10 giorni naturali e consecutivi, consentendo agli aventi diritto di formulare obiezioni entro il termine perentorio di gg. 15 successivi all'ultimo giorno di pubblicazione. Solo successivamente si potrà procedere al rilascio delle autorizzazioni.

Art. 4

Modalità di esercizio dell'attività

1. Il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'uso di posteggio comporta il contestuale rilascio della concessione del posteggio che ha validità di dieci anni. Tale posteggio non può essere ceduto a terzi, a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale e la relativa autorizzazione.

2. il titolare dell'autorizzazione ha facoltà di utilizzare il posteggio per la vendita di tutti i prodotti oggetto della medesima autorizzazione, nel rispetto delle disposizioni in materia igienico-sanitaria.
3. Dopo l'assegnazione del posteggio e prima dell'inizio dell'attività di vendita, il titolare dovrà esibire copia dell'avvenuto pagamento della tassa di occupazione suolo, per l'intera annualità e dovrà esibirla ad ogni controllo. Tale adempimento negli anni successivi dovrà avvenire entro il 31.01.2015.

Art. 5

Tariffe per l'occupazione di suolo pubblico

1. Le tariffe e/o canone per la concessione del suolo sono stabilite con l'apposito Regolamento comunale anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 28 c. 17 del D. Lgs. 114 del 1998.
2. Il mancato pagamento della tariffa e/o canone annuale in forma anticipata comporta la decadenza dal diritto di occupare il posteggio e la sospensione della concessione fino alla regolarizzazione della posizione debitoria. Decorso il termine assegnato per la regolarizzazione della posizione, si procederà alla revoca della concessione, facendo salvo il diritto dell'Ente di procedere al recupero delle somme evase.

4

Art. 6

Decadenza posteggio

1. L'autorizzazione al posteggio decade per i motivi previsti dall'art. 29 c. 4 lett. b) del D. Lgs. 114/98 e ss.mm.ii..
2. In tali casi non è possibile richiedere il rimborso del canone pagato. In nessun caso e per nessun motivo può essere ceduto il diritto all'occupazione del posteggio. Sono fatte salve le ipotesi previste dalla normativa regionale, alla quale si rinvia.

Art. 7

Revoca e sospensione dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione viene revocata nei seguenti casi:
 - a. quando l'operatore non risulti più in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività;
 - b. quando l'operatore non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio della autorizzazione, salvo proroga non superiore a sei mesi in caso di

- comprovata necessità;
- c. quando trattandosi di sub – ingresso, l'attività non venga ripresa entro un anno dalla data di trasferimento dell'azienda o dalla morte del dante causa;
 - d. quando l'operatore non utilizzi senza giustificato motivo il posteggio assegnato per periodi superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia e gravidanza.
2. Il Comune, avuta notizia di una fattispecie di revoca, avvia il relativo procedimento amministrativo e fissa un termine entro cui l'interessato, può far pervenire eventuali osservazioni. Dopo aver valutato le osservazioni proposte e, comunque, decorso il termine senza che l'interessato abbia prodotto le osservazioni richieste, il Comune adotta il provvedimento di revoca.
 3. Il Comune, qualora per motivi di pubblico interesse debba procedere alla revoca dell'autorizzazione, assegna all'interessato un nuovo posteggio tra quelli eventualmente disponibili in quanto non assegnati ovvero mediante l'istituzione di un nuovo posteggio sul territorio comunale.
 4. L'autorizzazione è sospesa dal Comune nei casi previsti dal comma 3 dell'art. 29 del D. Lgs. 114/98. La sospensione è disposta con lo stesso provvedimento con il quale viene irrogata la sanzione amministrativa. Nel caso di pagamento della sanzione in misura ridotta la sospensione è disposta con separato provvedimento.

5

Art. 8

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione della delibera di Consiglio Comunale di approvazione.